M. Caso Chimenti e L. Papini, "La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)"
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 8, Napoli, ESI, 2009, pp. 9-45

Le raccolte di leggi di epoca medicea dell'Archivio di Stato di Firenze*

MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI

1. PREMESSA

Il programma di ricerca "Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana" promosso dall'Istituto per la documentazione giuridica (ora Istituto di teoria e tecniche della informazione giuridica) del CNR, che aveva come scopo la ricostruzione del linguaggio giuridico italiano attraverso il censimento delle sue fonti, prevedeva una Serie maggiore e una Serie minore. La prima, contenente testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1800, è già stata pubblicata: i primi due volumi (uno di bibliografia e uno di indici) hanno visto la luce nel 1978[1], gli altri sei (tre di bibliografia e tre di indici), nel 1993[2]. La seconda doveva contenere edizioni riconducibili a generi esclusi nella prima serie: tra questi era compresa la legislazione principesca degli stati italiani preunitari[3]. A questo scopo già negli anni '70 erano state individuate, talvolta microfilmate e talvolta sottoposte ad uno spoglio sommario, alcune grandi collezioni fattizie dei principali stati italiani. Per la Toscana la ricerca si è basata sulle raccolte di leggi a stampa conservate all'Archivio di Stato di Firenze, e dopo un primo

* A cura di M. CASO CHIMENTI: 1532-1574, 1670-1723; a cura di L. PAPINI: 1574-1670, 1723-1737.

[1] Cfr. *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana (BEGA)*, *Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1700*, a cura di M.C. Vigni Pecchioli, Firenze, Olschki, 1978, 2 voll.

[2] Cfr. *BEGA*, *Testi statutari e dottrinali dal 1701 al 1800*, Firenze, Olschki, 1993, 6 voll. (*Bibliografia cronologica* a cura di M. CASO CHIMENTI, F. GIOVANNELLI ONIDA, M.C. VIGNI PECCHIOLI, *Indici* a cura delle autrici e di L. PAPINI).

[3] Cfr. *BEGA* I, vol. 1, *Avvertenze*, p. LI.

sommario spoglio sono stati individuati 4856 documenti relativi al periodo del governo mediceo, dal 1532 al 1737.

Le raccolte prese in esame e spogliate sono:

1. *Regia Consulta*, costituita da 63 volumi; i volumi contengono anche leggi manoscritte, che non sono state prese in considerazione per questa ricerca (cfr. ad es. *Regia Consulta* 32, contenente leggi dal 1440 al 1759). In questa raccolta sono comprese anche leggi di epoca lorenese, che quindi sono state escluse dallo spoglio (cfr. ad es. *Regia Consulta* 17, 18 e 19, che raccolgono leggi dal 1737 al 1757), così come i volumi 36-48 contenenti le *Leggi di Toscana* pubblicate a cura di Angelo Tavanti;

2. *Leggi e Bandi Appendice (Legisl.I)* 34-126, costituita da 92 volumi. L'origine e la formazione di questa raccolta, come di quella precedente, non sono conosciute. In questa raccolta sono certamente confluiti gli esemplari a stampa di leggi posseduti e raccolti dagli Uffici di alcune Magistrature (ad es. Ufficio della parte, Zecca, Magona del ferro, Abbondanza, Grascia) o Arti: si veda *Legisl.I* 67, rilegato in cuoio con inciso a caratteri d'oro sulla costola "Leggi dell'Arte della lana dal 1515 al 1739" e nell'interno, nel frontespizio manoscritto "Raccolta delle leggi stampate attenente al Tribunale dell'Arte della lana di Firenze. Pubblicate dal 1515 al 1739". Ma alcuni volumi erano probabilmente di proprietà di personaggi che ricoprivano cariche nell'amministrazione del granducato: cfr. ad esempio *Legisl.I* 49 che ha il titolo manoscritto "Libro di leggi e bandi di Giovan Battista Bruni da Castiglion Fiorentino fatto l'anno 1654", e *Legisl.I* 70, che ha il titolo manoscritto "Libro quarto di leggi e bandi disponenti sopra diverse materie di Angelo Scacciati[4] dottore dell'una e dell'altra legge e cittadino fiorentino anno Domini 1685";

3. *Legisl.I* 127-133: sono 7 volumi che raccolgono i bandi emanati dagli Ufficiali di sanità di tutti gli stati italiani preunitari in occasione di pesti o epidemie. Sono stati spogliati naturalmente solo quelli emanati a Firenze dal 1532 al 1737;

4. *Legisl.I* 155: sono 22 volumi, che raccolgono leggi fino al 1850. È stato spogliato solo il primo volume (1566-1808);

[4] Angelo Domenico Scacciati è eletto, il 6 giugno 1710, cancelliere degli Ufficiali di decima e vendite: cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4329, c. 54r.

5. *Legisl.I* 156: sono 8 volumi, che vanno fino al 1796. Sono stati spogliati solo i primi 2 volumi (1553-1737, 1531-1763);

6. *Legisl.I* 158: sono 67 volumi, che comprendono la legislazione fino al 1860. Sono stati spogliati solo i primi 2 volumi (1574-1700, 1701-1736).

Lo spoglio definitivo ha prodotto un *corpus* di 3571 leggi per un totale di 4856 edizioni, cioè documenti. 1327 delle 3571 leggi sono pubblicate anche nella *Legislazione toscana raccolta e illustrata* pubblicata da Lorenzo Cantini[5]. I documenti del *corpus* sono consultabili (gratuitamente, con registrazione obbligatoria) su Internet, alla pagina *web* http://www.ittig.cnr.it/bandimedicei.

Nel corso del tempo, consultando altre filze, sono venute, e continuano a venire, alla luce casualmente sia altre edizioni di una legge, sia altre leggi. La pubblicazione dell'archivio bibliografico su Internet darà la possibilità di ampliamenti e aggiornamenti periodici.

Per le raccolte dell'Archivio sono stati dunque memorizzati tutti i documenti relativi agli anni tra il 1532 e il 1737, tranne alcune eccezioni: sono state escluse dal *corpus* le leggi che non sono state emanate dal governo granducale[6]. Un caso diverso di esclusione è quello degli *Ordini, provvisioni, capitoli, statuti, ed addizioni attinenti alli medici speziali et altri compresi sotto l'Arte et università de' medici, speziali e merciai della città di Firenze, nuovamente posti in osservanza e ridotti insieme*[7], che pur essendo provvedimenti a stampa emanati da Cosimo I non costituiscono un'edizione autonoma dal momento che sono parte di una pubblicazione più ampia, probabilmen-

[5] 32 voll., Firenze, Albizzini, 1800-1808. Tutta l'opera del Cantini è ora pubblicata in un CD-Rom: *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, ristampa digitale a cura di MARIO MONTORZI, Edizioni ETS, Pisa, 2006.

[6] Cfr. ad es. l'*Editto delle prohibizioni dell'ingresso delle meretrici. In alcune chiese, ed altri luoghi pij della città et diocesi di Firenze* del 9 settembre 1577, emanato da Sebastiano dei Medici, vicario di Alessandro dei Medici arcivescovo di Firenze, l'*Editto per le congregazioni de curati della città et diocesi aretina* del 15 novembre 1594, emanato e sottoscritto da Pietro Usimbardi vescovo di Arezzo, e la *Rinnovatione delle bandite di caccie, pescagioni, et uccellagioni dello stato di Bracciano* del 20 settembre 1596, emanato da Virginio Orsini duca di Bracciano. Questi era il figlio di Paolo Giordano Orsini e Isabella dei Medici, figlia di Cosimo I. Sono state escluse anche le *Censure, e pene fulminate da Innocenzio PP. VIII contro i notai, che non notificano le disposizioni testamentarie, e contro altri dannificatori de' proventi, e beni dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze*, richiamate in vigore da Leone Strozzi arcivescovo di Firenze il 30 aprile 1701.

[7] Cfr. ASF, *Regia Consulta* 2.57.

te un ricettario; in realtà alcuni dei singoli provvedimenti si trovano in edizione autonoma nelle raccolte dell'Archivio di Stato[8].

Sono state invece incluse nel *corpus* 6 leggi di epoca repubblicana, presenti nelle raccolte dell'Archivio di Stato, che sono ristampate in epoca medicea[9]: è interessante constatare che queste leggi emanate durante la repubblica erano ancora in vigore in età medicea. Sono stati accolti nel *corpus* anche quattro provvedimenti che non sono propriamente leggi, ma furono emessi da Cosimo III per contribuire all'erezione e poi al mantenimento del Conservatorio dei poveri[10].

Accanto alle leggi e alle lettere circolari, con cui le varie magistrature trasmettevano alle autorità periferiche dello stato l'ordine di rendere noto a tutti e far eseguire un certo bando, sono stati recepiti nel *corpus* anche altri tipi di documenti, che pur non essendo atti legislativi sono però sempre in esecuzione di un provvedimento granducale. Si vedano a questo proposito la fede di sanità[11], che in tempo di peste era necessario esibire per poter circolare nello stato, la notifica della elezione o "tratta" di gentiluomini come guardie alle porte della città[12], sempre in tempo di peste, e l'ordine ai medici di denunciare i sospetti malati di peste[13]. Questi documenti sono in forma di modulo da riempire, con spazi lasciati bianchi per inserire un nome. Uguale è il caso della concessione di un salvacondotto a chi fosse obbligato per debiti[14], la concessione della fida di bestiame[15], la nomina di uomini che, al servizio della Magona, possono portare armi[16] e la fede rilasciata ai descritti nelle milizie[17], le cedole da mandare a tutti i descritti nell'imposi-

[8] Cfr. 1561.11.01, 1562.08.01.

[9] Cfr. ad es. gli *Statuti e riforma della gabella de beni in pagamento* del 23 maggio 1503, stampati nel 1575, 1570-80?, 1619 e 1673 (1503.01.01-04), e tutti gli altri provvedimenti anteriori al 1532.

[10] Cfr. 1677.18.01, 1690.22.01, 1703.19.01, 1706.13.01. Questi ultimi due provvedimenti sono intitolati *Notificazione ed invito*.

[11] Cfr. ad es. 1630.52.01, 1630.53.01, 1630.54.01, 1723.11.01.

[12] Cfr. ad es. 1624.18.01, 1630.50.01, 1720.27.01, 1721.01.01, 1722.01.01.

[13] Cfr. ad es. 1632.21.01.

[14] Cfr. 1659.13.01.

[15] Cfr. 1628.10.01.

[16] Cfr. 1637.06.01.

[17] Cfr. 1632.10.01, 1632.25.01, 1632.26.01.

zione universale per le spese di sanità dei quattro quartieri di Firenze[18] e i moduli per la portata delle entrate, rendite e lucri[19] (precursori della moderna dichiarazione dei redditi). Fanno parte del *corpus* anche le tariffe, che possono riguardare sia i prezzi delle merci sia i compensi per lavori svolti.

Altre raccolte importanti di legislazione medicea sono presenti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: sono state oggetto di una ricerca di Gustavo Bertoli che è sfociata nella pubblicazione a stampa di una prima parte dei documenti, quelli del periodo dal 1534 al 1600[20]. La pubblicazione *on-line* dell'archivio bibliografico è sembrata la giusta occasione per pubblicare anche il lavoro completo del Bertoli, sia per la parte già pubblicata a stampa che per la parte ancora in bozze (si veda *Appendice* alla pagina *web* citata). Durante il nostro lavoro abbiamo operato continui confronti con il lavoro del Bertoli e, nel caso che la stessa edizione di un bando sia presente nelle raccolte sia dell'Archivio sia della Biblioteca Nazionale, lo abbiamo segnalato nei riferimenti, riportando il numero progressivo che identifica quella edizione nel lavoro del Bertoli. Nelle note della prima edizione di un bando si dà invece notizia delle eventuali altre edizioni di quel bando che il Bertoli ha trovato in Biblioteca e non sono presenti in Archivio. Le raccolte conservate presso la Biblioteca Nazionale hanno infatti solo 2432 delle 4856 edizioni, ma la Biblioteca Nazionale ha però altri 199 tra bandi ed edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio.

2. L'ARCHIVIO ELETTRONICO

I documenti dell'Archivio di Stato sono stati immessi utilizzando il *software* "Stazione di lavoro lessicografico" elaborato da Eugenio Picchi dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa. La pubblicazione *on-line* è stata realizzata da Elisabetta Marinai[21].

[18] Cfr. ad es. 1722.18.01, 1722.21.01.

[19] Cfr. ad es. 1697.04.01.

[20] *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, Firenze, Titivillus, 1992.

[21] Per maggiori chiarimenti su questo si veda la *Guida alla consultazione* a cura di E. Marinai alla pagina *web* citata.

Ogni documento è identificato da un numero di record, costituito da tre parti: 1) anno di emanazione, 2) numerazione progressiva delle leggi all'interno di quell'anno, 3) numerazione progressiva delle edizioni di una legge. Ogni documento bibliografico è suddiviso in una serie di campi: 1) data di emanazione, 2) data di stampa, 3) secolo (sempre riferito alla stampa), 4) titolo, 5) note tipografiche, 6) riferimenti, 7) note, 8) magistrature, 9) sottoscrittori, 10) banditori, 11) stampatori, 12) luoghi di stampa, 13) luoghi citati, 14) persone citate, 15) granduchi, 16) cose notevoli, 17) soggetti. I campi 1, 2, 8-17 vanno a costituire una serie di indici.

Ogni legge è quindi identificata dai primi due numeri del record (anno di emanazione e numero progressivo, ad es. 1574.01) mentre la terza parte della numerazione, indicativa delle edizioni, va a costituire il gruppo di edizioni di una singola legge (ad es. 1574.01.01, 02, 03 etc.). Fanno parte di questo gruppo, dunque, tutte le edizioni di un bando. Questi gruppi possono essere di varia consistenza: si va da una sola edizione, in molti casi, a gruppi con 7 o 8 edizioni che coprono due secoli[22].

3. LE EDIZIONI DI UNA LEGGE

Come criterio generale sono state considerate edizioni di una stessa legge quelle che ad un esame puntuale del testo hanno rivelato una completa identità. Questo criterio è stato rispettato anche nel caso in cui due edizioni abbiano titolo diverso[23]: un esempio interessante è dato dalla *Legge di sua eccellenza illustrissima del modo di punire i maleficij gravi nel suo dominio. Publicata il dì 2* [ma 9] *febbraio 1542*[24] (1543 secondo lo stile comune), che diventa, nelle edizioni successive alla morte di Cosimo I, la *Legge sopra gli stupri, violentie, incesti, sacrilegii, coiti nefarii, assassinamenti, et furti*. Con questa legge Cosimo I dispone che i malefici gravi siano puniti con la stessa pena in tutto il dominio e che i tribunali del dominio applichino la legge fiorentina, inve-

[22] Cfr. ad es. 1542.02 (6 edizioni), 1545.03 (7 edizioni), 1549.03 (4 edizioni), 1549.09 (9 edizioni), 1574.17 (7 edizioni), 1581.09 (6 edizioni), 1582.05 (8 edizioni).

[23] Cfr. ad es. 1543.01.01 e 02, 1545.03.01 e 03, 1545.05.01 e 02, 1547.04.01 e 02, 1548.05.01 e 02, 1556.02.01 e 03, 1556.10.01 e 05, 1557.05.01 e 03, 1561.01.01 e 02, 1561.03.01 e 02, 1563.10.01 e 02, 1564.01-03, 1572.20.01 e 02, 1577.05.01 e 02, 1679.03.01 e 02; 1707.08.01 e 02; 1718.06.01 e 02.

[24] Cfr. 1543.02.01-04.

ce degli statuti locali. La legge rientrava nel quadro della politica di unificazione dello stato voluta da Cosimo I; dopo la sua morte, ad unificazione avvenuta, nel titolo scompare il riferimento al "modo di punire" e al "dominio". Similmente il *Bando dello illustriss. Et eccel. S. duca di Fiorenza, et di Siena. Publicato il dì 31 d'ottobre MDLIX*, stampato nel 1559 insieme con i *Capitoli tratti dalla nuova riforma. Fatta per ordine di S. eccel. Illustriss dalli spettabili Riformatori della gabella della macine, et della carne, questo dì 14 di settembre 1559*[25], è stampato poi in edizione autonoma nel 1575-77 con il titolo *Bando che li beccai pizzicagnoli et altri sieno obligati scrivere sul libro le carne che vendono per insalare, e tener conto delle pelle delle bestie minute. Publicato il dì VIIII di novembre MDLVIIII*[26]. Si noti che in quest'ultimo caso anche la data è diversa. Si veda anche il *Bando de' signori Otto di balìa sopra le potentie della città di Firenze* del 18 giugno 1577, che in un'altra edizione è intitolato *Ordini da osservarsi dalle potentie create nella città di Fiorenza, sopra il festeggiare*[27]. Così il *Nuovo bando sopra le bandite delle caccie dalla Porta al Prato sino alla Porta a San Friano. Publicato il dì 29 di novembre 1572*[28] è stato considerato un'altra edizione del bando intitolato *Bando del serenissimo gran duca di Toscana, et del ser. principe reggente sopra il cacciare, et uccellare nella nuova bandita fuori della Porta al Prato. Publicato il dì 29 di novembre 1572*[29], poiché il testo è identico e il cancelliere è lo stesso; Bertoli invece le considera due leggi diverse[30]. È da segnalare anche il caso della *Rinnovazione del bando delle pezze e reali, che non sono di peso, per la città di Pisa, e Livorno, e loro capitanati, pubblicato nel Supremo Magistrato il dì primo marzo 1661* (1662 secondo lo stile comune), stampata nel 1717[31]: nonostante la presenza del termine "rinnovazione", è stata considerata una edizione del bando del 1° marzo 1661/62, poiché il testo è perfettamente identico e anche il cancelliere che sottoscrive è lo stesso. Similmente il *Bando degl'archibusi a ruota grandi, pubblicato il dì 20 di settembre 1588: con la dichiarazione della misura delli archibusetti a ruota et a fuoco di minor misura, pubblicata in Fiorenza sotto dì 7 di febbraio 1570* (1571 secondo lo stile comune), stampato nel 1616, nonostante

[25] Cfr. 1559.07.03.
[26] Cfr. 1559.08.01.
[27] Cfr. 1577.05.01 e 02.
[28] Cfr. 1572.20.02.
[29] Cfr. 1572.20.01.
[30] Cfr. G. BERTOLI, *op. cit.*, 334.1 e 335.1.
[31] Cfr. 1662.04.02.

la data nel titolo (20 settembre 1588) è stato considerato un'altra edizione del *Bando degl'archibusi a ruota grandi publicato il dì 9 di marzo 1550*[32] (1551 secondo lo stile comune), perché il testo è perfettamente identico a quello. Il bando del 20 settembre 1588 non è stato trovato nelle raccolte dell'Archivio, e per quello è stata dunque fatta una scheda "vuota" di rinvio (cioè costituita solo da data di emanazione, titolo e note). Ancora il *Bando sopra le monete fiorentine tose. Publicato il dì 6 di luglio 1569. Ribandito adì 18 marzo 1614* (1615 secondo lo stile comune), stampato nel 1615, nonostante l'indicazione del titolo è stato considerato un'altra edizione del bando del 6 luglio 1569[33], poiché il testo è uguale a quello, e diverso invece dal *Bando delle monete tose rinnovato questo dì 18 di marzo 1614*[34] (1615 secondo lo stile comune).

Vi sono molti altri casi in cui la differenza tra le varie edizioni di un bando è costituita da una sola parola del titolo: particolarmente curioso è l'esempio dato dal *Compendio di più, e diverse leggi publicate fino al presente giorno per l'estirpazione di banditi, assassini di strada, homicidiarij, et altri delinquenti con loro dichiarazioni, et aggiunte. Publicato il dì 31 ottobre 1637*[35]. "Estirpazione" della prima edizione del 1637 diviene, in due successive edizioni con falsa data (una probabilmente del 1643, l'altra probabilmente del 1690) che copiano il frontespizio del 1637, "estruzione", probabile variante di "estrusione", non attestata però dai vocabolari in questo significato, e in un'altra edizione del 1678 "destruzione". Inoltre in quest'ultima edizione manca la parola "homicidiarii". È da notare che nei testi troviamo sempre il termine "estirpazione".

Un caso diverso si presenta quando, tra le edizioni, una o più di una sono senza titolo: si veda ad esempio gli *Ordini sopra gli osti, albergatori e grecaioli* del 2 gennaio 1645/46[36]. Su quattro edizioni, tutte in foglio volante, le prime due (1645/46 e 1664) non hanno titolo. Nel caso del *Bando sopra il commercio del vino* del 18 luglio 1716, stampato in due edizioni entrambe del 1716[37], poiché una delle due edizioni manca sia del titolo sia della

[32] Cfr. 1551.05.03.
[33] Cfr. 1569.09.03.
[34] Cfr. 1615.04.01.
[35] Cfr. 1637.14.01-04.
[36] Cfr. 1646.01.01-04.
[37] Cfr. 1716.13.01 e 02.

dichiarazione del banditore, da cui è ricostruita la data di emanazione, è stato possibile attribuirla soltanto in seguito al confronto del testo.

Anche una edizione che registri un sottoscrittore diverso da quello delle altre è stata considerata facente parte dello stesso gruppo di edizioni di una legge[38]: talvolta chi ne ordina la riedizione non si limita a farla ristampare pari pari dalle edizioni precedenti, ma sostituisce il suo nome a quello dell'originario sottoscrittore. Alcune leggi presentano un caso particolare a questo riguardo[39]: in Archivio manca la prima edizione, e il sottoscrittore delle successive, in seguito a ricerche in Archivio, risulta essere cancelliere in epoca posteriore e non negli anni corrispondenti alla data di emanazione. Ma in base al criterio che abbiamo seguito, anche queste successive edizioni sono state ricondotte alla data di emanazione presente nel frontespizio. I già citati *Ordini sopra gli osti, albergatori e grecaioli* del 2 gennaio 1645/46[40] prospettano un caso particolarmente interessante: la seconda edizione, del 1664, ha un sottoscrittore (Giuseppe Lapi) diverso da quello della prima (Vincenzo Magnani). Giuseppe Lapi era stato eletto cancelliere degli Ufficiali d'abbondanza il 16 giugno 1662 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4322, p. 369) e lo rimarrà fino al giorno della morte, il 31 luglio 1665 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4323, p. 97), quando sarà sostituito da Francesco Vieni. Ma la cosa curiosa è che nelle due edizioni successive, stampate da Pietro Antonio Brigonci in via del Garbo probabilmente nel 1701 e nel 1703, il sottoscrittore è ancora Vincenzo Magnani. Evidentemente in questo caso le riedizioni sono state stampate prendendo come base la prima edizione.

Sono state considerate facenti parte del gruppo di edizioni di una legge anche quelle edizioni che, insieme al bando principale, pubblicano altre leggi collegate a quello, sia precedenti sia successive: aggiunte, modifiche o anche altri bandi sullo stesso argomento[41]. Se queste leggi hanno poi una edizione autonoma, nelle note di questa è segnalato che sono

[38] Cfr. ad es. 1574.20.05, 1590.12.02, 1591.28.02, 03 e 05; 1602.04.04, 1646.01.01-04, 1650.08.02 e 03, 1657.09.02, 1672.06.01 e 02, 1722.10.01-03, 1724.08.02.

[39] Cfr. 1581.22.01 e 02, 1620.09.01, 1620.10.01, 1622.05.01, 1650.05.01. In questi ultimi due casi la prima edizione esiste in BNCF, con diverso sottoscrittore: cfr. G. BERTOLI, *Appendice* alla pagina *web* sopra citata, 797.1 e 1003.1.

[40] Cfr. 1646.01.01-04.

[41] Cfr. ad es. 1549.03.01-04, 1549.10.05 e 06, 1576.12.03, 1577.11.01, 1579.02.03 e 04.

state pubblicate anche insieme ad un altro bando, di cui sono specificati gli estremi. Se invece non hanno edizione autonoma (almeno nelle raccolte dell'Archivio), sono state fatte schede di rinvio cosiddette "vuote".

Al contrario ci sono dei casi in cui due leggi sono state considerate diverse, e quindi hanno due numeri di *record* diversi, pur avendo lo stesso titolo e la stessa data di emanazione (anno e mese, talvolta senza giorno): ne sono un esempio interessante i bandi riguardanti l'obbligo di dare le "portate"[42] di grano e biada[43]. Pubblicati nell'agosto, cioè dopo il raccolto, presentano talvolta due diverse versioni, una molto più corta dell'altra, in quanto coincidono solo i primi tre paragrafi: la versione più lunga contiene altre disposizioni che riguardano gli obblighi dei rettori circa la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni delle portate in un libro apposito.

Bisogna però dire che la legislazione riguardante grano e biade, avente per oggetto non solo le "portate", ma anche l'incetta, la "estrazione"[44] e lo "sgombero"[45], talvolta ha presentato problemi per l'attribuzione della data di emanazione. Spesso la data è lasciata in bianco, per poter così riutilizzare anche negli anni successivi il bando stampato, aggiungendovi la data a mano. Questo è abbastanza frequente soprattutto nella seconda metà del XVI secolo: in quegli anni le carestie affliggevano il granducato (ma anche l'Europa) e spingevano a provvedimenti per risolvere la mancanza di generi alimentari. Anche durante il lungo regno di Cosimo III le leggi riguardanti l'estrazione, la portata e l'incetta di grano e biade furono non solo frequenti ma forse ancora più restrittive di quelle dei suoi predecessori, ma non hanno presentato alcun problema per l'attribuzione della data di emanazione. Una eccezione alla legislazione restrittiva di Cosimo III, derivante dalla costante crisi annonaria di quegli anni, è attestata dal *Bando che dà facoltà di incettare in tutti i luoghi dello stato di S.A.S.* dell'8 agosto 1687[46], emanato in seguito all'abbondante raccolto di grano

[42] Portata: dichiarazione riguardante la quantità del raccolto annuo di un fondo agricolo.

[43] Cfr. 1581.20.01 e 21.01, 1587.04.01 e 05.01, 1591.18.01 e 19.01. Si veda anche 1578.13.01 e 1578.21.01.

[44] Estrazione: l'atto del portare fuori dallo stato, quindi esportazione.

[45] Sgombero: obbligo di portare i raccolti in luoghi stabiliti, sotto il controllo di rappresentanti del governo, per evitarne l'esportazione soprattutto in tempo di carestie.

[46] Cfr. 1687.11.01.

di quell'anno. Purtroppo la libertà di incetta viene revocata poco dopo con il *Bando per il quale si revoca la facoltà di poter incettare grani nelli stati di S.A.S.* del 4 gennaio 1688/89[47].

Per quanto riguarda poi la magistratura che emana le leggi sui cereali, durante il '500 c'è una alternanza ancora non chiarita tra Conservatori di leggi e Ufficiali d'abbondanza. Questo è ben esemplificato da una annotazione manoscritta posta alla fine di un esemplare[48] della *Legge, et bando del serenissimo gran duca di Toscana. Sopra l'estratione de' grani, biade, et altre grasce del suo ducale stato. Publicato il dì 28 di giugno 1578*[49], emanato dai Conservatori di leggi, annotazione che ci informa come: "Questa stessa legge fu fatta da SS.ri Off.li di abbondanza et publicata per Gio. Maria Carli banditore in Firenze il dì 7 di lug.o 1578". La magistratura degli Ufficiali d'abbondanza era preposta all'approvvigionamento dei viveri in tutto il granducato, ma dai dati ricavati dai bandi sembrerebbe che dal 1569 al 1579 sia stata sostituita, per quel che riguarda le leggi contro l'esportazione illegale di grano e grasce, dai Conservatori di leggi, la magistratura che aveva tra i suoi compiti la cognizione sia nelle cause dei poveri, sia contro i pubblici ufficiali che avessero compiuto reati, sia nelle violazioni di leggi contro l'usura, i contratti illeciti e il taglio dei boschi.

Un altro caso interessante è costituito da due bandi[50] che, pur avendo lo stesso titolo (*Bando sopra il nuovo appalto del peso, e misure delle mercanzie sottoposte all'Arte de' linaioli*), la stessa data di emanazione (22 dicembre 1661) e le stesse note tipografiche ("In Firenze, nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1662"), ad una attenta lettura si rivelano diversi: mentre il primo è emanato dai Provveditori e Maestri di Dogana e sottoscritto da Marco Antonio Ristorelli, il secondo è emanato dai Consoli dell'Arte dei linaioli e sottoscritto da Pier Francesco Franceschini. Poiché la materia della legge riguardava sia la Dogana che l'Arte dei linaioli, furono fatti due bandi diversi. Altro esempio di due bandi con lo stesso titolo ma emanati da magistrature diverse, e in questo caso anche con data diversa, è quello del *Bando per il lago di Castiglion della Pescaia*, che è emanato il 22 ottobre

[47] Cfr. 1689.01.01.
[48] Cfr. ASF, *Legisl.I* 46/II.83.
[49] Cfr. 1578.12.01.
[50] Cfr. 1661.10.01 e 1661.11.01.

1695[51] dai Deputati sopra lo Scrittoio delle possessioni di S.A.S. (e stampato a Firenze), e il 10 novembre 1695[52] dal Governatore di Siena Francesco Maria dei Medici e dall'Auditore fiscale (perché destinato a Siena e stampato a Siena): il testo è simile, con qualche differenza. Questo è anche il caso del *Bando che in alcuni luoghi destinati per le razze de' cavalli di S.A.S. non si possa tagliare, né introdurre altri bestiami a pascolare*, senza data di emanazione ma stampato nel 1692[53], emanato dal Consiglio e Pratica segreta sopra il governo di Pistoia e concernente luoghi situati nella montagna di Pistoia: il 16 luglio 1692 gli Otto di guardia e balìa emettono un bando simile ma senza titolo, che viene stampato nello stesso anno e presso lo stesso stampatore del precedente[54].

Un caso da segnalare per la sua unicità all'interno delle raccolte è quello di una legge che viene dichiarata nulla da un provvedimento successivo perché l'autorità emanante non è quella competente. Si vedano le *Provvisioni. Fermate da molto magnifici S. Luogotenente, et Consiglieri dell'illustriss. et eccel. S. il S. principe di Fiorenza, et Siena N.S. il dì X d'ottobre 1567 concernenti le cause, e casi, ne i quali non è lecito supplicare a S.E.I. e supplicandosi, proporne, e informare: et il modo, e forma da tenersi, e osservarsi nel far l'inventarii, per quel che concerne l'interesse del Fisco*[55], che annullano e sostituiscono quelle emanate il 26 agosto 1567 con il titolo *Provisioni, fatte dal S. Auditor e fiscale M. Aurelio Manni. Per commissione del serenissimo prencipe di Firenze, e Siena, nostro signore, concernenti le cause, e casi, ne i quali non è lecito supplicare a S. Altezza, e supplicandosi, proporne, e informare, et il modo, e forma da tenersi, e osservarsi nel fare l'inventari, per quel che concerne l'interesse del Fisco*[56], perché "fatte dal S. Auditor e fiscale M. Aurelio Manni" invece che "per il modo authentico, et consueto de sua Luogotenente, et Consiglieri". Il testo emanato in ottobre è perfettamente identico a quello dell'agosto, se non per l'*incipit* che contiene la dichiarazione di nullità delle precedenti provvisioni, e la diversa autorità emanante.

[51] Cfr. 1695.13.01.
[52] Cfr. 1695.14.01.
[53] Cfr. 1692.27.01.
[54] Cfr. 1692.13.01.
[55] Cfr. 1567.13.01.
[56] Cfr. 1567.11.01.

A proposito delle successive edizioni di una legge, è interessante notare che in alcuni casi una legge è ristampata dopo diversi anni dalla data di emanazione, anche se nel frattempo sono state emanate nuove leggi sull'argomento. Si veda, ad esempio, il *Bando sopra l'estrazione de' grani, biade, e grasce di tutto lo stato, dell'anno 1628*[57], emanato il 13 agosto 1628; questa versione del bando è ristampata nel 1677, anche se una nuova legge su questo argomento era stata emanata sia il 30 agosto 1629[58] che il 9 agosto 1636[59]. È probabile che la nuova edizione del 1677 annullasse automaticamente le due leggi emanate negli anni precedenti.

4. LA DATA DI EMANAZIONE

I documenti sono ordinati in base alla data di emanazione, che è ricavata:

1) dal titolo: è frequente il caso in cui è specificato quando il bando è stato emanato. Diversi sono i verbi usati a questo scopo: "fare", "fermare", "passare", "ottenere", "stabilire". Talvolta la data in cui una legge è stata emanata coincide con quella in cui è "pubblicata" o "bandita", cioè resa nota al pubblico, ma non sempre questo avviene: in presenza di una doppia datazione, è stata assunta come data di emanazione quella in cui la legge è approvata. Solo nel caso in cui questa data non ci sia, ma sia invece presente solo la data in cui è "pubblicata" o "bandita", viene allora recepita quest'ultima come data di emanazione. Talvolta non c'è nessuna data nel frontespizio, ma in fondo al bando c'è la dichiarazione con cui il banditore attesta di averlo bandito: "Bandito per me … questo dì …". In tal caso questa data è stata ritenuta valida come data di emanazione;

2) dal testo: quando la data è ricostruita da elementi interni al testo (ad es. quando troviamo scritto "in seguito a benigno rescritto del …", oppure quando è citata una legge) che servono come elementi *ante quem* o *post quem*, la data di emanazione è seguita dalla specificazione "ante" o "post", e nelle note è spiegato in base a quali elementi la data è stata ricostruita[60].

[57] Cfr. 1628.11.01: in ASF c'è solo la ristampa del 1677, ma in BNCF c'è la prima edizione (cfr. G. BERTOLI, *Appendice,* cit., 848.1).

[58] Cfr. 1629.14.01.

[59] Cfr. 1636.14.01.

[60] Cfr. ad es. 1545.07.01, 1550.07.01, 1552.15.01, 1553.03.01, 1558.02.01, 1583.16.01, 1588.19.01, 1592.04.01, 1673.20.01, 1690.04.01.

Talvolta la data è citata nel testo di un altro provvedimento: si veda ad es. l'*Ordine per l'introduzione delle bestie da macello nella città di Prato per la Porta Pistoiese*[61], stampato nel 1702 senza data di emanazione. Questa è stata rintracciata nel testo dell'*Ordine per l'introduzione delle bestie da macello nella città di Prato* del 1705[62], che stabilisce la sospensione dell'osservanza del "bando pubblicato il dì 14 agosto 1702 imponente il doversi fare il mercato delle bestie da macello fuori della Porta Pistoiese di detta città".

Qualora non vi siano elementi di datazione interni, ma sia citato il cancelliere che sottoscrive l'atto o una persona nel corpo del testo, abbiamo cercato di collocare nel tempo questi personaggi mediante ricerche in Archivio. Per i cancellieri ci è stato particolarmente utile il fondo del Magistrato Supremo, che nelle filze contrassegnate "Deliberazioni Pubbliche" registra giornalmente tutte le cariche pubbliche assegnate. Anche in questo caso la data di emanazione presunta è seguita dalla dicitura "ante" o "post"[63]. Talvolta la data attribuita è puramente indicativa: si veda ad esempio la *Rinnovazione del bando del 26 novembre 1615 che vieta di introdurre carne morta*[64], emanata dagli Ufficiali di grascia e sottoscritta da Giovanni Battista Angeloni. Questi è eletto cancelliere degli Ufficiali di grascia il 20 aprile 1655 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4322, p. 158) e lo rimane fino alla morte, il 13 aprile 1683 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4325, p. 96). Quindi la data di emanazione attribuita al bando (post 20 aprile 1655) è in questo caso in qualche modo "convenzionale", perché è chiaro che il bando potrebbe essere stato emanato in qualsiasi data tra il 20 aprile 1655 e il 13 aprile 1683. In altri casi questo spazio di tempo è più limitato: si veda ad esempio il *Bando della gabella delle farine. Concernente la rinovazione de bandi sin qui publicati, e nuovo ordine di conservare li riscontri delle polize del macinato per mostrarli sempre fossero ricerchi*, attribuito ad una data successiva al 31 agosto 1632[65], perché in quella data Antonio Maria Franceschini è eletto cancelliere dell'Ufficio della gabella della farina e carne (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4320, p. 124). Egli sarà sostituito da

[61] Cfr. 1702.15.01.
[62] Cfr. 1705.12.01.
[63] Cfr. ad es. 1550.07.01, 1550.08.01, 1588.15.01, 1591.05.01, 1602.06.01.
[64] Cfr. 1655.03.01.
[65] Cfr. 1632.13.01.

Tommaso Cordelli il 24 ottobre 1634 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4320, p. 176), quindi il periodo di tempo in cui il bando può essere stato emanato va dal 31 agosto 1632 al 24 ottobre 1634.

Talvolta invece la ricerca in Archivio ci ha permesso di determinare con maggior precisione la data di emanazione[66]: si veda ad esempio il *Bando della gabella della farina, concernente l'obligo del farsi rendere subito è riscontri delle polize del macinato da mugnai, et di conservarli per renderne conto. Rinnovato, e publicato questo dì* [ ] *di* [ ] *1623*[67]. Il magistrato emanante è il Provveditore della gabella della farina e carne, Giovanni Altoviti: sappiamo che egli è nominato Provveditore il 30 giugno 1623 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4310, c. 126r), quindi il bando è emanato tra il 30 giugno e il 25 marzo 1624 (inizio del nuovo anno secondo lo stile fiorentino). Similmente il *Bando sopra alcuni particolari riguardanti le strade pubbliche*, senza data di emanazione ma stampato nel 1675[68], è sottoscritto da Carlo Nardi, eletto cancelliere degli Ufficiali dei fiumi il 17 settembre 1675 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4324, c. 90r), e pertanto il bando è certamente emanato tra il 17 settembre e il 25 marzo 1676.

Un caso fortunato è quello del *Bando per conto dei bestiami e mercatanti*, senza alcuna data, di cui è stato rintracciato il testo manoscritto (cfr. ASF, *Ufficiali poi Magistrato della grascia* 156, fasc. 13), che contiene la dichiarazione del banditore datata 20 agosto 1549[69].

Quando non c'è nessuna data stampata, ma c'è in una annotazione manoscritta, abbiamo considerata quest'ultima valida per l'emanazione. Se invece la data a stampa è corretta a mano, abbiamo considerata valida la data stampata, fatta eccezione per i casi in cui abbiamo accertato con sicurezza che è un errore di stampa.

Quando il bando ha solo la data di edizione, e non è stato possibile ricostruire la data di emanazione, viene assunta come probabile data di emanazione, seguita da un punto interrogativo, quella di edizione.

Ma vi sono dei casi in cui, nonostante tutte le ricerche fatte, non è stato possibile attribuire al documento una data di emanazione: 4 di que-

[66] Cfr. ad es. 1623.06.01, 1628.16.01, 1628.17.01, 1630.44.01, 1630.45.01, 1630.46.01, 1632.14.01, 1658.04.01.

[67] Cfr. 1623.05.01.

[68] Cfr. 1675.10.01.

[69] Cfr. 1549.07.01.

sti documenti non sono però successivi al XVI secolo, e quindi sono stati inseriti dopo i documenti del 1599 e prima di quelli del 1600, ed è stato dato loro come numero di record 15xx.01 etc. Per 8 documenti invece non è stato identificato neppure il secolo di appartenenza, e quindi sono stati inseriti dopo il 1737 ed hanno come numero di record sa.01 etc.

Per i bandi emanati in quei mesi in cui la datazione in stile fiorentino diverge da quella in stile comune (1° gennaio - 25 marzo), nella data di emanazione abbiamo registrato i due anni, separati da una barra (es. 1575/76).

5. LA DATA DI EDIZIONE

Lo stesso criterio è stato seguito anche per la data di edizione: nel caso di un bando emanato nel periodo dell'anno in cui lo stile fiorentino si differenzia dallo stile comune, e stampato, secondo il frontespizio, in quell'anno, abbiamo integrato l'anno riportato dal frontespizio con l'anno secondo lo stile comune (es. 1542/43).

L'anno di edizione è seguito da un punto interrogativo quando è ricostruito in base ad elementi interni al testo, oppure desunti dal tipo di stampa e dallo stampatore. Quando non c'è data di edizione, ma è possibile ricostruire almeno il secolo, questo è memorizzato in un campo a parte.

Per la ricostruzione dell'anno di edizione ci è stato particolarmente utile il lavoro di Gustavo Bertoli sulle raccolte conservate nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Abbiamo tenuto presenti le ricostruzioni dell'anno di edizione proposte da Bertoli, sia quando la data non c'è, sia quando c'è ma Bertoli ne propone un'altra. Talvolta infatti l'anno di edizione sul frontespizio è in realtà una falsa data e il nome dello stampatore è anch'esso falso: in seguito ad un esame accurato dei caratteri di stampa e dello stemma sul frontespizio, quella edizione risulta stampata in epoca successiva da un altro stampatore. In diversi casi, di una stessa legge le raccolte dell'Archivio conservano sia l'edizione originaria, sia l'edizione successiva, simile ma non uguale[70]: ponendole a confronto vengono in evi-

[70] Cfr. 1545.03.05 e 06, 1546.07.02, 1547.09.02, 1548.05.03 e 06, 1549.01.04 e 05, 1551.06.05, 1552.02.03 e 06, 1553.02.04 e 06, 1557.03.02 e 03, 1558.02.05, 1561.04.01, 1561.08.04 e 07, 1561.15.01 e 02, 1562.22.01-03, 1568.06.02 e 03, 1568.16.02, 1569.06.02 e 03, 1571.09.03, 1581.07.01 e 03, 1588.12.03 e 04, 1590.17.01 e 02, 1591.03.05, 1591.13.02 e

denza le differenze in base alle quali ci è possibile dire che una delle due è una falsa edizione. In tal caso abbiamo registrato come data di stampa quella presunta, seguita da un punto interrogativo. Inoltre nei riferimenti, sia dell'edizione originaria sia di quella falsa, è presente una icona che permette di visualizzare l'immagine dei frontespizi (o dell'intero foglio, se è un foglio volante), in modo da poterli mettere a confronto. Si veda, ad es., la *Deliberatione dell'illustrissimo, et eccellentissimo sig. il sig. duca di Firenze, fatta adì primo di giugno MDLVII in favore de' lotti publicati più fa nella città di Firenze. Nuovamente ristampata*[71]: delle due edizioni datate 1572, una è stampata in realtà da Giovanni Filippo Cecchi intorno al 1697. La *Legge della segnatura et rescritti di sua eccell. illustrissima. Publicata nel magnifico Consiglio de 48 il dì 30 di dicembre 1562*[72] ha tre edizioni stampate da Giunti nel 1563, ma soltanto una di queste è realmente del 1563: le altre due sono una successiva al 1563 e l'altra degli anni 1570-71, anche se lo stampatore è sempre Giunti.

Esempio eccezionale di false edizioni è quello del *Bando et ordine da tenersi, et osservarsi per chi vende et contratta porci nello stato di Fiorenza dal dì primo di settembre fino al primo di Quaresima pertinente alla gabella della carne*, del 21 novembre 1591[73]: su 8 edizioni ben sei sono false edizioni e, anche se sembrano stampate nel 1591 come la prima, sono stampate in realtà nel 1620 circa, nel 1630-70, nel 1654, nel 1680-90, nel 1690 e nel 1701. Solo il 21 ottobre 1728 il bando ha una nuova emanazione, anche se con lo stesso titolo[74]. Si veda anche, per un caso simile, la *Rinnovazione del bando,*

03, 1591.28.01-08, 1592.03.03, 1594.01.01 e 02, 1596.07.03, 1597.07.05 e 06, 1599.05.01 e 02, 1604.11.02 e 03, 1607.02.01 e 03, 1609.04.01, 1614.01.01 e 02, 1619.22.03 e 04, 1620.07.01 e 02, 1620.09.01 e 02, 1620.10.02, 1621.11.03 e 04, 1622.14.01 e 02, 1629.08.01 e 02, 1629.16.02-03-05, 1631.31.02, 1633.02.02, 1634.06.01-04, 1636.12.02 e 03, 1637.14.01-02-04, 1639.01.01 e 02, 1644.03.01 e 02, 1645.05.01 e 03, 1646.09.01 e 02, 1646.15.01-03, 1646.19.01 e 02, 1648.06.01, 1649.12.01 e 02, 1649.18.01 e 02, 1650.17.02, 1654.10.01 e 02, 1659.06.01 e 03, 1662.07.02, 1665.17.01 e 02, 1667.04.02, 1668.10.01-04, 1669.03.01 e 02, 1671.16.01 e 02, 1671.21.01 e 03, 1671.38.02, 1672.15.02 e 03, 1676.17.02, 1676.20.02 e 03, 1678.10.01-03, 1681.01.01 e 02, 1681.13.01 e 02, 1681.19.04 e 05, 1686.07.01 e 02, 1688.13.02 e 03, 1692.18.01 e 02, 1693.21.02 e 03, 1698.12.01 e 02, 1700.15.01 e 02, 1710.04.01, 1711.01.01 e 02, 1712.03.02 e 03, 1712.21.01 e 02, 1713.09.01 e 03, 1713.44.01 e 2, 1715.17.02, 1717.06.01 e 02, 1720.38.01.

[71] Cfr. 1557.03.02 e 03.

[72] Cfr. 1562.22.01-03.

[73] Cfr. 1591.28.01-08.

[74] Cfr. 1728.24.01.

e proibizione di non si poter condurre nelli stati di S.A.S. allumi di rocco, eccetto che dall'Arte della lana di Firenze, del 3 giugno 1634[75]: le 4 edizioni hanno tutte come data di stampa il 1634, ma solo nel primo caso è la data reale, le altre edizioni sono stampate in realtà nel 1681-82, nel 1693 e nel 1699-1703. La *Nuova provvisione, e riforma della legge de' 27 settembre 1627 al cap. de' cavallari, e messi, e sopra il modo dell'esequire per i debiti privati, e pubblici, e sopra la tariffa, e mercede de cavallari, messi, et esecutori* ... del 6 giugno 1668[76] presenta, accanto ad una seconda edizione stampata da Vincenzo Vangelisti e Piero Matini nel 1673, altre due edizioni (Vincenzo Vangelisti 1676 e Piero Matini 1668) che ad un attento esame risultano essere state stampate più probabilmente dai rispettivi stampatori, ma entrambe intorno al 1690.

In altri casi, invece, in Archivio esiste soltanto la falsa edizione, ma non l'edizione originaria[77]. Si segnalano, inoltre, due casi in cui l'Archivio conserva soltanto la falsa edizione di una legge, mentre la Biblioteca Nazionale possiede l'edizione originaria[78], e un altro caso in cui accade il contrario[79].

A proposito di edizioni con falsa data e falso stampatore si possono fare delle considerazioni in linea generale. Si rileva che, su un totale di 94 casi accertati, 9 sono stampati nel '500, 21 nel '700, e ben 66 nel '600. Di questi ultimi, 8 sono edizioni della prima metà del secolo, mentre 14 sono degli anni tra il 1650 e il 1680, ma ben 44 sono stampati tra il 1680 e il 1699. Su queste 44 edizioni 21, cioè quasi la metà, sono stampate da Giovanni Filippo Cecchi, 12 da Ippolito Navesi o dai suoi eredi, 4 da Francesco Onofri o dai suoi eredi, e 6 da Vincenzo Vangelisti e Piero Matini. Questi ultimi due, poi, stampano false edizioni anche separatamente (4 Piero Matini e 1 Vincenzo Vangelisti).

L'anno di stampa, dunque, identifica e distingue ogni edizione di una stessa legge, insieme allo stampatore. Ma due diverse edizioni di una stessa legge possono essere state pubblicate nello stesso anno presso lo stes-

[75] Cfr. 1634.06.01-04.

[76] Cfr. 1668.10.01-04.

[77] Cfr. 1591.03.05, 1592.03.03, 1609.04.01, 1620.09.01 e 02, 1620.10.01, 1631.32.02, 1633.02.02, 1650.17.02, 1660.02.01, 1662.07.02, 1667.04.02.

[78] Cfr. 1564.11.01 e 1629.07.02.

[79] Cfr. 1568.06.01.

so stampatore[80]. Si veda ad es. la *Deliberatione delli molto magnifici sig. Luogotenente et Consiglieri del serenissimo gran duca di Toscana. Fatta il dì 26 di gennaio MDLXIX* [1570 secondo lo stile comune] *attenente alli notari della città, et dominio di S. Altezza*[81], di cui esistono due diverse edizioni stampate nella Stamperia Ducale nel 1569/70, e il *Decreto fatto d'ordine del serenissimo gran duca di Toscana N.S. et per partito delli molto magnifici, et clarissimi signori Luogotenente, et Consiglieri della Repub. Fiorentina; il dì XI di febbraio MDLXXXII* [1583 secondo lo stile comune] *sopra li pagamenti delle gabelle de' contratti per li capi di che in quello*[82], di cui esistono due diverse edizioni, stampate entrambe da Giorgio Marescotti nel 1583. Anche in questi casi nei riferimenti delle due edizioni è presente una icona che permette di visualizzare l'immagine dei frontespizi (o dell'intero foglio, se è un foglio volante), in modo da poterli mettere a confronto.

Probabilmente, esaurita una prima edizione di una legge in pochi mesi, lo stesso stampatore ne dà alle stampe un'altra edizione, in cui il testo ha una diversa impaginazione e il frontespizio è diverso da quello della prima edizione. A questo proposito bisogna ricordare che il privilegio di stampa concesso ad uno stampatore costituiva una esclusiva a suo favore, ma talvolta era molto limitato nel tempo. Il divieto ad ogni altro stampatore di stampare una legge può avere una durata variabile nel tempo a seconda dei casi: in base alla clausola che talvolta è stampata in fondo all'edizione di una legge, l'esclusiva può essere di un solo mese[83], ma può arrivare anche a un anno[84]. In alcuni casi non è specificato il limite di tempo[85]. Tutto questo fino al 3 dicembre 1643, quando, dopo aver bandito un concorso pubblico per l'appalto della Stamperia granducale, il privilegio di stampatore granducale fu concesso a Girolamo Signoretti e Pietro Nesti, per 10 anni; e da allora l'appalto fu sempre rimesso

[80] Cfr. ad es. 1553.03.01 e 02, 1567.01.01 e 02, 1568.06.01 e 02, 1568.09.01 e 02, 1575.14.01 e 02, 1582.05.06 e 07, 1583.04.01 e 02, 1612.02.01 e 02, 1620.03.01 e 02, 1627.06.02 e 03, 1642.01.01 e 02, 1652.24.02 e 03, 1653.03.01 e 02, 1656.08.01 e 02, 1660.08.01 e 02, 1662.08.01 e 02, 1663.14.01 e 02, 1664.02.02 e 03, 1666.08.01 e 02, 1667.05.01 e 02, 1669.03.01 e 02, 1669.08.01 e 02, 1670.04.01 e 02, 1733.04.01 e 02.

[81] Cfr. 1570.04.01 e 02.

[82] Cfr. 1583.04.01 e 02.

[83] Cfr. ad es. 1602.07.01 e 1602.08.01.

[84] Cfr. ad es. 1620.03.01.

[85] Cfr. ad es. 1619.22.01.

a concorso. Per una trattazione più completa di questo argomento si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, di G. Bertoli e L. Papini.

Un caso particolare ce lo presenta un esempio di "coedizione", in cui gli esemplari sono riconducibili ad un'unica edizione, anche se presentano note tipografiche diverse: in un caso "ad instanza de' Landini", nell'altro "per Zanobi Pignoni e comp.". Si tratta del *Bando, e prohibitione a non descritti o privilegiati del portare arme. Publicato il dì 25 di febbraio 1588* [1589 secondo lo stile comune] *insieme con la legge, che li padri restino obligati per li figliuoli fatta l'anno 1599 a dì 30 di marzo*[86]. Ma ciò si spiega sapendo che in quegli anni (siamo nel 1615) i Landini erano gli editori che commissionavano la stampa al Pignoni, tipografo stampatore.

6. FASCICOLO E FOGLIO VOLANTE

Di uno stesso bando talvolta sono conservati due tipi di edizione, dello stesso anno e dello stesso stampatore, ma con due diverse destinazioni[87]: una edizione in forma di fascicolo, destinata ad essere conservata negli archivi delle magistrature interessate e degli uffici periferici a cui i bandi sono destinati, e una in foglio volante, destinata ad essere affissa per le strade, perché la popolazione ne venisse a conoscenza. Per il termine "foglio volante" si veda il *Bando della conferma del privilegio e capitoli per la Stamperia granducale … ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 11 marzo 1726 ab Inc.*[88] (1727 secondo lo stile comune), in cui a Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi viene concesso anche il privilegio di stampare "in volumi" i Motivi della Ruota fiorentina[89]; è vietato invece a tutti stamparli "in fogli volanti".

I fogli volanti, oltre a quelli di dimensioni standard che erano la stragrande maggioranza, potevano essere anche o piccolissimi[90] o grandissi-

[86] Cfr. 1589.04.03.

[87] Cfr. ad es. 1566.09.01 e 02, 1567.16.01 e 02, 1576.09.01 e 02, 1582.08.01 e 02, 1588.25.01 e 02, 1596.04.01 e 02.

[88] Cfr. 1727.14.01.

[89] Il privilegio per la stampa dei Motivi era stato ottenuto per la prima volta da Giovanni Filippo Cecchi per 9 anni a partire dal 26 novembre 1687 e prorogato poi fino al 17 dicembre 1700: cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*, in "Archivio Storico Italiano", 123, 1965, p. 332.

[90] Cfr. ad es. 1578.19.01, 1630.05.01, 1700.04.01.

mi. Gli esemplari sono talvolta di dimensioni molto ridotte perché sono stati ritagliati[91]. Gli esemplari molto grandi sono in genere settecenteschi e riproducono testi anche di 32 pagine[92]. Abbiamo considerato fogli volanti anche altri documenti con caratteristiche e destinazione diverse, come ad esempio le lettere circolari[93], che erano inviate agli uffici periferici dello Stato, le fedi di sanità[94], necessarie per circolare nello Stato in tempo di epidemie, e le cedole per il pagamento dell'imposizione universale per le spese di sanità[95]. Talvolta un testo è stampato su entrambi i lati del foglio, cioè continua sul secondo lato; ovviamente si tratta di testi che non dovevano essere affissi, quindi in genere lettere circolari o altri documenti destinati agli uffici[96].

A proposito di fogli volanti bisogna segnalare il fatto che talvolta sono stati riutilizzati per stampare sia altri testi, anche letterari, sia altri bandi. Si veda, ad esempio, l'edizione del 1619 del *Bando che non si tenga cani nelle bandite contenute in esso, senza randello al collo* del 30 giugno 1592[97]: su 8 esemplari, 5 sono stati riutilizzati per stampare, probabilmente nel 1623, il *Bando, e provisione sopra le bandite del Poggio, Cerreto Guidi, e Monte Vetturini. Publicato il dì 5 ottobre 1623*[98]. Degli altri 3 solo uno non è stato riutilizzato, mentre gli altri 2 sono stati ristampati sul verso di un testo poetico, edito nel 1618. Nel caso, invece, dell'edizione del 1625 del *Bando circa l'osservanza del terzo capitolo del regolamento delle bande riguardante le appuntature che si fanno ai soldati che non compaiono alle rassegne* del 1625[99], tutti e 3 gli esemplari sono stati riutilizzati per stampare, probabilmente nel 1675, la *Notificazione della liberazione dal pagamento della decima per tutti i possessori di beni che si trovino nei luoghi del distretto e non passino fra tutte le imposte soldi due*, emanata successivamente al 13 luglio 1675[100]. Di quest'ultima sono con-

[91] Cfr. ad es. 1552.08.01, 1579.08.01, 1587.01.01, 1613.08.01.
[92] Cfr. ad es. 1707.08.01 e 02, 1726.13.01 e 02.
[93] Cfr. ad es. 1552.08.01.
[94] Cfr. ad es. 1630.52.01 e 1630.53.01.
[95] Cfr. ad es. 1722.18.01.
[96] Si veda ad es. 1561.08.07, 1606.05.01, 1667.13.01, 1681.25.01, 1730.05.01.
[97] Cfr. 1592.08.02.
[98] Cfr. 1623.09.01.
[99] Cfr. 1625.22.01.
[100] Cfr. 1675.09.01.

servati anche 2 esemplari che sull'altro lato non hanno stampato niente. Anche nel caso dell'edizione del 1675 del *Bando per chi incettasse fieni, etc. et alloggiasse persone, e bestie per prezzo* del 13 marzo 1674/75[101], su 4 esemplari solo 2 non hanno niente sull'altro lato. Per stampare gli altri 2, invece, sono stati riutilizzati due fogli volanti contenenti due testi diversi, stampati probabilmente nel 1632: la *Fede rilasciata dai Commissari delle bande, con cui attestano che una persona è descritta nella milizia di soldati di corazze e ne ha i privilegi*[102] e la *Fede di concessione di privilegi a chi è descritto come armato di corsaletto*[103], entrambe senza data ma probabilmente del 1632. Anche tutti gli esemplari dell'edizione del 1632 della *Fede rilasciata dai Commissari delle milizie, con cui attestano che una persona è descritta nella milizia degli archibusieri a cavallo*, probabilmente successiva al 22 luglio 1632[104], sono stati riutilizzati per 5 diversi bandi: il *Bando … sopra il solimato, e precipitato* del 13 agosto 1674, stampato nel 1674[105], il *Bando dell'augumento della gabella della carta, cenci, e carnicci ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 14 agosto 1674*, stampato nel 1674[106], il *Bando dell'augumento della gabella della carta, cenci, e carnicci da pubblicarsi nella città di Colle, ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 14 agosto 1674*, stampato nel 1674[107], il *Bando sopra le calie ottenuto nel Supremo Magistrato il dì XII ottobre MDCLXXIV*, stampato nel 1674[108], e il *Bando de' SS. Uffiziali di grascia della città di Firenze, che non si possa incettar'olio; del tenersi conto dell'esito dell'olio; e del darsi le portate dell'olio* del 14 gennaio 1674/75, stampato nel 1675[109]. Anche i 7 esemplari del *Bando della revocazione della bandita dell'Improneta* del 4 dicembre 1642[110] sono stampati sul verso di 6 bandi diversi, ma tutti del 1633[111] ed emanati dagli Ufficiali di sanità a causa della peste. Abbiamo poi un caso in

[101] Cfr. 1675.03.01.
[102] Cfr. 1632.25.01.
[103] Cfr. 1632.26.01.
[104] Cfr. 1632.11.01.
[105] Cfr. 1674.06.01.
[106] Cfr. 1674.07.01.
[107] Cfr. 1674.08.01.
[108] Cfr. 1674.11.01.
[109] Cfr. 1675.02.01.
[110] Cfr. 1642.06.01.
[111] Cfr. 1633.06.01, 1633.08.01, 1633.12.01, 1633.16.01, 1633.18.01, 1633.22.01.

cui su un lato del foglio volante è stampata una lettera circolare[112] con cui i Provveditori e Maestri della gabella del sale, vino e macello ordinano di pubblicare il bando stampato sull'altro lato ed avente la stessa data: si tratta del *Bando sopra le vendemmie dell'anno 1597*[113], in cui è stabilito che il giorno di inizio della vendemmia sarà deciso da "consulte pubbliche" in ciascun popolo o comune ed è perciò vietato iniziare a vendemmiare prima. I giorni stabiliti ufficialmente per la vendemmia erano considerati "ferie", cioè giorni in cui era concessa ai lavoranti la sospensione dei procedimenti per debiti civili. Un caso simile è quello della *Dichiarazione sopra la legge, e proibizione di caccie delli 6 d'agosto 1622 et altro* del 27 luglio 1637[114], ma a differenza del caso precedente la lettera circolare stampata sull'altro lato del foglio non ha data e neanche alcun riferimento specifico al bando che ordina di far osservare; si può quindi solo presumere che si riferisca al bando stampato sull'altro lato del foglio. Invece il *Bando del privilegio dello stampatore granducale ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 27 luglio 1677*[115] ha (unico caso tra tutti i bandi simili), sul verso dei due esemplari conservati, la tariffa dei prezzi di quelle cose stampate che, non essendo vendibili, saranno pagate allo stampatore dai rispettivi magistrati che le hanno ordinate.

7. VARIANTI

All'interno di una stessa edizione poi si può verificare il caso di uno o più esemplari che presentino delle differenze di stampa sia nel frontespizio che nel testo: questo viene segnalato nelle note, specificando in che cosa consiste la differenza. La casistica è varia: si va da errori di stampa a un diverso stemma sul frontespizio, fino a casi un po' più complessi, che si possono ricondurre forse a due diverse tirature, una delle quali presenta qualche variante rispetto all'altra. A titolo di esempio possiamo citare il *Bando dell'illustrissimo, et ecc. S. il S. duca di Firenze, et Siena, et dell'illustrissimo, e eccell. S. principe governante. E delli mag. e digniss. Signori*

[112] Cfr. 1597.05.01.
[113] Cfr. 1597.04.01.
[114] Cfr. 1637.07.01.
[115] Cfr. 1677.07.01.

della sanità, sopra le terre, e provincie infette dalla peste. Publicato adì 28 di settembre MDLXIIII[116], in un esemplare del quale manca il nome dello stampatore, il *Bando proibitivo delle capre nel Mugello dall'ottobre al maggio*, dell'11 ottobre 1605[117], in un esemplare del quale mancano due parole del testo, e il *Decreto sopra la cognitione, et decisione delle nullità de' contratti, et altri atti gabellabili. A dì 18 di settembre 1582*[118]: in quest'ultimo caso alcuni esemplari recepiscono una correzione al testo scritta a mano negli altri esemplari, e inoltre non riportano il nome del sottoscrittore. Questi ultimi due casi citati potrebbero far pensare ad una prima tiratura, quasi una bozza di stampa, che subisce delle correzioni e delle modifiche e dà poi origine alla tiratura definitiva[119].

A proposito di bozze di stampa, bisogna ricordare che ce ne è pervenuto un esempio dei *Capitoli, et ordini fatti di commissione di sua Altezza per conservazione et accrescimento delle Cerbaie di Fucecchio*, del 6 novembre 1592[120]: le pagine, non rilegate, hanno molte correzioni manoscritte, che sono state poi accolte nel testo definitivo, come appare dagli esemplari rimasti dell'edizione.

A due diverse stesure di uno stesso bando, di cui però non riusciamo a ricostruire la successione temporale, fa pensare anche il caso del *Bando per conto del lago di Fucecchio, et sua calle*, senza data di emanazione ma probabilmente del 1584[121]: i due esemplari posseduti dall'Archivio hanno lo stesso frontespizio, ma il testo dell'ultimo paragrafo è diverso, in un caso è più lungo che nell'altro. Anche nel caso della *Lettera circolare per l'introduzione della nuova tassa personale del macinato*, senza data di emanazione ma certamente successiva alla circolare del 4 giugno 1678[122] che istituisce la nuova tassa del macinato per testatico, i due esemplari posseduti dall'Archivio sono stati considerati due versioni dello stesso testo, perché una contiene un capoverso in più dell'altra.

116 Cfr. 1564.13.01.

117 Cfr. 1605.05.01.

118 Cfr. 1582.08.01.

119 Per casi simili si veda anche 1621.07.01 e 1629.16.01.

120 Cfr. ASF, *Legisl.I* 78.21. Su questo caso si veda G. BERTOLI, *Una bozza di stampa del Cinquecento: problemi e ipotesi*, in "La Bibliofilia", 88/3, 1986, pp. 279-295.

121 Cfr. 1584.08.01.

122 Cfr. 1678.17.01.

Un caso particolare è quello della *Provvisione sopra la fabbrica de' nuovi magistrati* del 3 settembre 1560[123], che estende l'obbligo di pagare le tasse per "subvenire alle spese che giornalmente occorreranno per la perfettione di tanto edificio" agli artefici del dominio fiorentino soggetti ai magistrati di Firenze. La prima edizione stampata dal Torrentino nel 1560 è di 5 carte non numerate, mentre alcuni esemplari dell'edizione stampata dai Giunti nel 1567 sono di sole 2 carte[124]. Dopo aver escluso la possibilità di un'altra legge con la stessa data e lo stesso titolo ma con il testo più breve[125], e dopo un attento confronto del testo ci siamo accorti che i Giunti avevano stampato la provvisione in base all'edizione del Torrentino riproducendo esattamente solo il testo della carta 2 (recto e verso) e della carta 5 fino alla fine, saltando completamente le carte 3 e 4[126]. Anche i Giunti si sono accorti dell'errore dal momento che ci sono anche esemplari della loro edizione in 4 carte, composti riutilizzando l'edizione in due carte[127]: lo stampatore ha inserito le due carte mancanti ed ha cancellato con un tratto di penna la parte del testo ormai divenuta doppia.

8. IL TITOLO

Passando ora al campo titolo, questo è stato trascritto fedelmente, con tre eccezioni: 1) gli accenti sono stati normalizzati secondo l'uso moderno; 2) i punti dopo i numeri sono stati tolti; 3) le abbreviazioni di preposizioni e congiunzioni sono state sciolte. Nel caso di "balìa" l'accento sulla i è sempre stato messo, anche se nei documenti lo si incomincia a trovare solo dal 1620 circa. Nei casi di parole abbreviate che hanno la parte dopo il punto posta in esponente, questa è stata abbassata per esigenze di praticità. Gli errori di stampa sono corretti, ma nelle note si

[123] Cfr. 1560.10.01. Il testo manoscritto è in ASF, *Magistrato Supremo* 4310, cc. 59r-62r. La fabbrica dei magistrati è l'attuale palazzo degli Uffizi.

[124] Cfr. ASF, *Legisl.I* 45.6 e *Legisl.I* 90.4.

[125] Possibilità che ad un primo esame era sembrata confermata dalla presenza di una edizione stampata nel 1574 da Giorgio Marescotti in sole due carte: evidentemente ancora dopo sette anni circolava un esemplare mal composto dell'edizione Giunti, in due carte.

[126] La provvisione stampata dal Torrentino nel 1560 è composta dal frontespizio a c. 1 e dal testo che va da c. 2r fino a c. 5v. Negli esemplari in questione i Giunti cominciano la stampa del testo a c. 1v.

[127] Cfr. ASF, *Regia Consulta* 2.55bis e *Legisl.I* 57.52.

riporta la parola errata, preceduta dalla indicazione di dove si trova ("Front." per Frontespizio, "Intit." per Intitolazione). Uguale criterio abbiamo seguito quando abbiamo uniformato le concordanze, sia maschile/femminile, sia singolare/plurale.

Per quanto riguarda gli errori, abbiamo una casistica molto varia: si va dai normali errori di stampa (ad es. "pbblicato" per pubblicato, "Maescotti" per Marescotti, "Cristfano" per Cristofano) a casi più complessi e interessanti, in cui è stata stampata una parola che qualche volta non ha un senso ma qualche volta sì. Esempio del primo caso è il *Bando, e proibizione del rubar cani d'altri, o che smarriti in qualunche modo l'onsegnano*[128] del 22 gennaio 1607/08: l'ultimo termine, presente in tutte e due le edizioni del bando ma dal significato oscuro, è stato corretto in "l'inseguano", seguendo il Cantini[129]. Ma altre volte la parola sbagliata potrebbe avere un senso, come nel caso della seconda di quattro edizioni di un bando[130] che, invece di "luoghi e servizij pij", attestato nelle altre tre edizioni, registra l'espressione "luoghi esercizii pij". La "nudità dei contratti", non attestata altrove, ma ripetuta in 4 edizioni, è stata corretta in "nullità dei contratti"[131], anche in base al testo. Ugualmente "proibire", riferito al termine per dare le portate dell'olio[132], è stato corretto in "prorogare", anche in base al senso della frase e al testo. Di più difficile soluzione è il caso del termine "scotto", attestato in due edizioni dell'*Ordine de' prezzi delle drapperie, che devano per l'avvenire correre nella piazza di Firenze, fermati da tutti i setaioli, et approvati da S.A.S. … restando in arbitrio de' medesimi setaioli circa gli scotti etc.*[133], emanato successivamente al 7 settembre 1676. Nei dizionari il termine "scoto" (o scotto) designa la parte più resistente del filato di lana (lo stame) o anche il tessuto che se ne ricava. Ma il bando in oggetto tratta di seta e non di lana. E in un bando dal titolo uguale[134], emanato dopo il 25 febbraio 1692/93, il termine "scotto" diviene "scon-

[128] Cfr. 1608.01.01-02.
[129] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XIV, p. 335.
[130] Cfr. 1619.22.02.
[131] Cfr. 1574.04.01-04.
[132] Cfr. 1676.09.01.
[133] Cfr. 1676.17.01-02.
[134] Cfr. 1693.10.01.

to": il testo purtroppo in questo caso non aiuta perché è costituito solo da un elenco di stoffe con i relativi prezzi. In questo caso i due termini non sono stati corretti, perché era difficile capire se c'era un errore, e quale delle due versioni era quella giusta.

Quando il bando ha una intitolazione generica, senza specificazione dell'argomento (ad es. soltanto "Bando"), oppure solo la data, senza l'oggetto della legge, è stato aggiunto l'argomento, tra parentesi quadre. Anche quando il titolo è in lacuna ma è stato ricostruito da altre fonti, è posto tra parentesi quadre, e nelle note è detto come è stato possibile integrarlo.

Quando il bando non ha titolo si riportano le prime righe del testo, seguite, tra parentesi quadre, dall'argomento della legge. Questo si verifica anche nel caso delle lettere circolari, che in genere non hanno titolo. Infatti, per la maggior parte, le circa 120 lettere circolari presenti nelle raccolte dell'Archivio sono stampate con le caratteristiche di una lettera, in un solo foglio: in testa l'indirizzo di saluto al destinatario (che in genere non è specificamente nominato), oppure la qualifica del mittente (una magistratura oppure anche il granduca stesso), in fine il luogo e la data di stesura, con il nome della magistratura emanante. In genere mancano lo stemma, posto prima del testo, il titolo, il sottoscrittore e le note tipografiche. Soltanto due lettere circolari sono stampate con le caratteristiche tipografiche di un bando, cioè stemma, intitolazione, sottoscrizione del cancelliere e note tipografiche: si veda la *Lettera circolare a rettori criminali acciò in avvenire si faccino pagare i processi dalli rei contumaci, scritta d'ordine espresso di S.A.S. dalla Ruota criminale di Firenze* del 14 ottobre 1688[135], e della *Lettera circolare con il modo di fare le citazioni nelle cause criminali* del 4 aprile 1707[136]. È curioso che in tutti e due questi casi le lettere circolari abbiano come oggetto i processi. Ancor più curioso è che altre due lettere circolari, aventi titolo e sottoscrittore, ma non note tipografiche, abbiano lo stesso oggetto: si tratta della *Lettera circolare concernente le citazioni nelle cause criminali* del 14 dicembre 1663 in entrambe le sue edizioni[137], e della *Lettera circolare a' SS. Capitani di giustizia, e rettori criminali della città, e stato di*

[135] Cfr. 1688.17.01.
[136] Cfr. 1707.03.01.
[137] Cfr. 1663.15.01 e 02.

Siena, acciò in avvenire si faccino pagare i processi dalli rei contumaci scritta d'ordine espresso del serenissimo, e reverendissimo principe cardinale Medici Governatore[138], *dall'illustrissimo sign. Francesco Alberico Galeotti Auditor fiscale* del 2 dicembre 1689[139]. Rientrano in questa casistica le *Deliberazioni circa il modo, et osservanza di più capi delle leggi dell'Archivio publico. Publicate addì 11 d'aprile 1570*, che, nonostante il titolo, hanno la forma e le caratteristiche di una lettera circolare e nella sesta edizione, un foglio volante del 1627[140], hanno titolo e note tipografiche (ma non sottoscrittore). In un altro caso la lettera circolare ha le note tipografiche, ma manca di intitolazione: si veda la *Lettera circolare sul pagamento della decima* dell'agosto 1683[141].

Per le leggi citate nel titolo di un'altra legge, e che non sono presenti nelle raccolte dell'Archivio, non sono state fatte schede "vuote" di rinvio; ma ci sono alcune eccezioni, per esempio, oltre al già citato *Bando degl'archibusi a ruota grandi, pubblicato il dì 20 di settembre 1588*…, il *Bando che li carrozzieri, et altri non possino portare lettere sigillate, né oro, né argento, né fagotti da libbre cinquanta a basso a Pisa e Livorno. Del 20 ottobre 1647*[142], ribandito il 19 aprile 1687[143], e il *Bando de bestiami, sopra il passo del ponte a Rignano adì 2 ottobre 1637*[144], ribandito l'11 settembre 1684[145]. In questi due casi, infatti, l'edizione della nuova emanazione mantiene il titolo della prima, compresa la data di emanazione.

9. LE NOTE TIPOGRAFICHE

Le note tipografiche sono riportate fedelmente: le eventuali integrazioni, sia del luogo di stampa, quando manca, sia dello stampatore, sono riportate nelle note. Nel caso in cui manchi il luogo di stampa ma abbiamo lo stampatore e sappiamo dove questi stampa (a Firenze, o a Siena etc.) nelle note diamo per sicura l'attribuzione del luogo di stampa, che è poi

138 È Francesco Maria dei Medici, Governatore di Siena.
139 Cfr. 1689.15.01.
140 Cfr. 1570.10.06.
141 Cfr. 1683.17.01.
142 Cfr. 1647.14.01.
143 Cfr. 1687.04.01.
144 Cfr. 1637.12.01.
145 Cfr. 1684.11.01.

registrato nel relativo indice. Ugualmente, quando le note tipografiche hanno solo la dicitura "Stamperia granducale" o simili, senza il nome dello stampatore, ma noi sappiamo chi in quell'anno stampava nella Stamperia granducale, nelle note documentiamo l'attribuzione dello stampatore.

Anche in questi casi ci è stato molto utile il lavoro del Bertoli sulle raccolte di leggi possedute dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: le sue ipotesi ci sono servite di riscontro e di conferma per le nostre ricostruzioni, anche se talvolta c'è divergenza di opinioni (in tal caso, comunque, riportiamo nei riferimenti anche l'ipotesi sostenuta dal Bertoli). In alcuni casi poi il confronto con gli esemplari della Biblioteca Nazionale è stato per noi fondamentale, in modo particolare quando un esemplare unico dell'Archivio è tagliato o privo del frontespizio, e quindi mancante delle note tipografiche: in tal caso la presenza di esemplari integri nella Biblioteca Nazionale ci ha permesso di ricostruirle, riportandole però tra parentesi quadre[146].

Se poi le note tipografiche sono stampate non nel frontespizio ma in fondo al testo, si registrano precedute dalla dicitura [In fine:].

10. I RIFERIMENTI E LE NOTE

Nei riferimenti le singole segnature delle raccolte dell'Archivio sono seguite dalle eventuali annotazioni (ad es. se l'esemplare è mutilo o lacunoso). Talvolta, come abbiamo detto, accanto ad una segnatura compare un'icona che permette di visualizzare l'immagine di un frontespizio (o dell'intero foglio se è un foglio volante); nelle note è spiegato poi perché abbiamo ritenuto necessario mettere a confronto due esemplari di una stessa edizione o anche di due diverse edizioni. Questo è utile, ad esempio, nel caso di errori o varianti all'interno di una edizione, oppure di edizioni con falsa data, o ancora di edizioni diverse anche se dello stesso anno e dello stesso stampatore. Le immagini sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Citiamo inoltre l'edizione uguale, presente nelle raccolte della Biblioteca Nazionale e registrata nel lavoro del Bertoli, mentre nelle note, ma soltanto della prima edizione, diamo conto anche delle altre edizioni

[146] Cfr. 1548.02.01, 1549.03.01, 1553.05.05, 1589.01.01, 1596.12.01, 1604.04.01, 1618.04.01.

della legge presenti in Biblioteca Nazionale e quindi registrate dal Bertoli, ma non trovate in Archivio. Talvolta anche accanto a un riferimento tratto dal lavoro del Bertoli è presente un'icona che permette di visualizzare il frontespizio di quell'edizione (o l'intero foglio se è un foglio volante) per metterlo a confronto con uno dell'archivio. Anche in questo caso le immagini sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le raccolte di Biblioteca Nazionale e Archivio si integrano, anche se si può notare che quelle dell'Archivio sono più ampie e ricche, soprattutto dalla seconda metà del '600 in poi.

Le note della prima edizione sono più ricche rispetto a quelle delle successive: si registrano solo nella prima edizione, dando per sottinteso che valgano anche per le altre, certi dati fissi come: 1) magistratura emanante (quando non è specificata nel titolo, ma è ricavabile dal testo); 2) sottoscrittore; 3) dichiarazione del banditore. Nelle successive edizioni questi dati sono riportati solo se presentano qualche variazione; si segnala anche la loro mancanza.

Ancora, solo nella prima edizione sono eventualmente registrati: 1) i nomi delle persone citate nel testo; 2) i luoghi a cui il bando è destinato, quando non compaiono nel titolo; 3) la notizia che quel bando è ristampato insieme ad un altro, del quale si danno gli estremi; 4) elementi utili per determinare la data di emanazione; 5) annotazioni riguardanti l'argomento del bando, quando il titolo non sia sufficientemente esaustivo o chiaro. Si segnala inoltre il confronto con la raccolta di Legislazione toscana pubblicata dal Cantini, rilevando le eventuali differenze sia nella data, sia nel titolo, sia nel testo. È stato quindi aggiunto anche il confronto con il lavoro di G. Cascio Pratilli e L. Zangheri, relativo alla legislazione medicea sull'ambiente[147].

In realtà tutti questi dati sono relativi alla legge, e per questo si ritengono validi per ogni edizione di essa, anche se per fini pratici non sono stati ripetuti ad ogni edizione. Chi è interessato ad una legge dovrà guardarsi prima di tutto la prima edizione di quella legge, perché in essa troverà tutte le notizie relative.

Nelle note di ogni edizione poi sono presenti altri elementi importanti, che riguardano quella edizione: ad esempio, annotazioni utili per deter-

[147] *La legislazione medicea sull'ambiente, I bandi*, Firenze, Olschki, 1994, 2 voll.

minare, quando mancano, la data di stampa e lo stampatore, oppure per correggerli, nel caso di una edizione con falsa data e falso stampatore.

Nel caso, poi, che una edizione di un bando ne pubblichi anche altri (una modifica o una aggiunta al bando principale, oppure anche un bando di argomento simile), nelle note si riportano tutti i dati relativi a questi altri testi, comprendendovi, oltre al titolo, la magistratura emanante, il sottoscrittore e la dichiarazione del banditore, quando vi siano. E tutti questi dati sono poi indicizzati nei rispettivi indici. Se questi bandi aggiunti sono editi anche autonomamente, nelle note della loro prima edizione si dà notizia che sono ristampati anche insieme ad un altro bando, di cui si danno gli estremi. Nel caso, invece, che i bandi aggiunti non abbiano edizione autonoma, o per meglio dire questa non sia stata trovata nelle raccolte dell'Archivio, è stato creato un documento "vuoto" (cioè costituito solo dalla data, il titolo del bando e le note, senza nessun altro dato), che nelle note rinvia alla edizione del bando principale in cui compare.

11. GLI INDICI

Passando agli indici, in generale si può dire che tutti i temini sono stati normalizzati, riconducendo tutte le varianti grafiche o fonetiche alle forme di uso più comune. I nomi propri, di persona e di luogo, sono stati anch'essi normalizzati, dopo averli accertati, quando è stato possibile. Gli strumenti su cui si sono basate le nostre ricerche sono: per i nomi delle persone, il *Dizionario biografico degli italiani*[148] e il *Lessico universale italiano*[149]; per i nomi dei luoghi, oltre al *Lessico universale italiano*, il *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*[150] di Emanuele Repetti e l'*Atlante Internazionale del Touring Club Italiano*[151]. In particolare, i nomi dei luoghi sono stati uniformati in base alla forma attestata negli strumenti citati, quando esiste; se non è stata trovata, il nome è stato lasciato come è nel testo. Questo vale anche per i nomi stranieri: quelli che non sono stati trovati negli strumenti di consultazione, sono stati lasciati come sono nel testo. Per le cose

[148] Roma, Treccani, 1960-2003, 60 voll.
[149] Roma, Treccani, 1968-81, 27 voll.
[150] Firenze, 1833-46, 6 voll.
[151] Milano, 1951.

notevoli ci sono stati molto utili il *Dizionario di ortografia e pronunzia* di Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli[152], il *Vocabolario dell'uso toscano*[153] di Pietro Fanfani per i termini toscani, il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (la quarta impressione)[154], il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco[155] e il *Grande dizionario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia[156]; in particolare, abbiamo seguito i criteri di quest'ultima opera nel considerare le varianti di un lemma.

Più in particolare, riguardo ai singoli indici vanno tenute presenti alcune considerazioni; ad esempio, si deve ricordare che nell'indice dei granduchi il nome del granduca regnante è stato registrato sempre, anche quando il testo non fa esplicito riferimento al fatto che quel bando è stato emesso per volontà granducale. Anche le lettere circolari, che in genere sono in applicazione di una legge, sono state fatte rientrare nella produzione legislativa di un granduca.

Tra i granduchi sono state registrate anche le due granduchesse, Maria Maddalena d'Austria e Cristina di Lorena, rispettivamente moglie e madre di Cosimo II, che dal 1621 al 1628 furono anche tutrici di Ferdinando II: avevano piena sovranità e quindi giurisdizione civile e criminale sui territori di Colle di Val d'Elsa e San Miniato la prima, di Montepulciano e Pietrasanta la seconda. Pertanto, le due granduchesse avevano facoltà di legiferare nei confronti dei loro territori: abbiamo esempi di una stessa legge emanata in tre diverse versioni, una da ciascuna delle granduchesse per i loro territori e la terza dal granduca per tutto il resto del granducato. Si veda, ad esempio, un bando sull'obbligo di dare le portate dell'olio che nel giro di pochi giorni nel gennaio 1624 è emanato in tre versioni diverse[157]; il testo è simile, ma cambiano il destinatario e l'autorità emanante.

L'indice dei granduchi è corredato, ad ogni nome, da note contenenti un sintetico prospetto cronologico delle principali date della vita di ogni granduca.

[152] Torino, ERI, 1969.
[153] Firenze, G. Barbera, 1863.
[154] Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1729-38, 6 voll.
[155] Firenze, 1881.
[156] Torino, UTET, 1961-2002, 21 voll.
[157] Cfr. 1624.01.01, 1624.02.01, 1624.03.01. Si veda anche 1629.02, 03 e 04 e 1630.02, 03 e 04.

Per quanto concerne i sottoscrittori si nota che molti di loro ricoprono la carica di cancelliere in magistrature diverse, anche contemporaneamente.

Tra le persone citate, che sono registrate sia dal titolo che dal testo, sono annoverati anche i titolari di una magistratura o di una carica: è il caso, ad esempio, del Governatore di Siena e del Provveditore dell'Ufficio delle farine. Mentre la magistratura in quanto tale è registrata nell'indice delle magistrature, il titolare della carica rientra tra le persone citate.

Per quanto riguarda le magistrature che emanano le leggi, l'indice le elenca nelle molteplici forme in cui si presentano, dopo avere però uniformato le piccole varianti: ad es. tra "Ufficiali d'onestà" e "Ufficiali dell'onestà" abbiamo scelto la prima forma, così come tra "Deputati sopra l'Arte della lana" e "Deputati dell'Arte della lana". Ma accanto a "Consoli dell'Arte dei fabbricanti" troviamo anche "Consoli dell'Arte di Por San Piero" e "Consoli dell'Arte di Por San Piero e fabbricanti"; le prime due Arti si uniscono a formare la terza il 26 aprile 1583.

Fanno eccezione solo tre magistrature, il Magistrato Supremo, il Senato dei 48 e gli Otto di guardia e balìa, che sono state indicizzate sempre in questa forma, anche se nel testo compaiono in forma diversa. La magistratura degli Otto di guardia e balìa può essere anche denominata "Otto di guardia" o "Otto di balìa", mentre il Magistrato Supremo si trova anche, fino al 1555 circa, nella forma "il Duca coi suoi magnifici Consiglieri" e in seguito, quando il Duca è sostituito da un Luogotenente, "Luogotenente e Consiglieri della Repubblica fiorentina"; il Senato dei 48 può anche essere chiamato "Consiglio dei 48". L'indice è corredato da un elenco di parole chiave; partendo da quelle si possono rintracciare tutte le magistrature relative.

Nell'indice degli stampatori, oltre al nome di questi, sono registrati anche, quando siano riportati nelle note tipografiche, sia il luogo in cui è posta la stamperia (ad es. "Garbo, in via del"), sia l'insegna della stamperia (ad es. "Leone d'oro, all'insegna del"), sia la denominazione "Stamperia Ducale" e simili ("Stamperia di S.A.S." etc., ma anche "Stampatore granducale"). Queste ultime identificano le stamperie che avevano ottenuto dal granduca il privilegio di stampa; a questo proposito si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, di G. Bertoli e L. Papini.

Nel caso delle edizioni con falsa data e falso stampatore è registrato nell'indice soltanto il nome del vero stampatore.

Nell'indice delle cose notevoli sono registrati tutti i termini presenti nei titoli e negli "incipit" dei bandi che non hanno titolo. Nel caso che il titolo non fosse sufficientemente esplicativo dell'argomento o dello scopo della legge, nelle note abbiamo riportato alcune frasi significative del testo, quando possibile, oppure abbiamo riassunto con parole nostre l'argomento del bando: anche questi termini sono stati indicizzati, così come quelli dei titoli dei bandi riportati nelle note perché pubblicati insieme al bando principale. I sostantivi e gli aggettivi sono ricondotti al singolare, i verbi all'infinito. Sono state indicizzate, inoltre, alcune locuzioni di particolare interesse, sia dal punto di vista della lingua[158] che da quello del diritto; si veda ad esempio "buon dì, rimettere in" (ma anche "buon giorno, rimettere in", "buon dì, remissione in" e "dì, remissione in"), "patti vecchi, a", "osservanza, in viridi", "quasi contratto", "legato ad pias causas", "donazione ad pias causas" e "donazione mortis causa". Accanto a "bando" abbiamo registrato sia "bando generale" che "bando particolare". "Particolare" può essere anche l'ordine, ma l'aggettivo "generale" è legato anche a editto, indulto, legge, proibizione, provvisione, revocazione e riforma, mentre "perpetua" è solo la provvisione; "universale" è definita sia l'ordinazione che la proibizione e la provvisione, ma "grazioso" è riferito solo a decreto, indulto e rescritto. Infine troviamo un "bando provvisionale", mentre "proibitivo" è riferito sia a bando che a legge ed ordine. A proposito di "particolare", poi, è da segnalare che è registrato anche da solo, come sostantivo. Il programma di interrogazione, comunque, permette di rintracciare tutti i casi in cui un certo termine è indicizzato, anche se sempre unito ad un altro, come spesso accade per gli aggettivi (si veda ad es. "generale").

Abbiamo "normalizzato", riconducendolo alla forma principale o più comune, il lemma che nei dizionari è riportato come variante; ad esempio "intesina" diventa "intaggina" (pignoramento, sequestro), "salvocondotto" diventa "salvacondotto", "notaro" diventa "notaio", "cantimbanco" diventa "cantambanco", "lazzeretto" diventa "lazzaretto".

È stato seguito lo stesso criterio anche in quei casi in cui il lemma non è registrato nei vocabolari come variante (ma neanche come lemma auto-

[158] Cfr. "allarme, dare", "tempore, pro".

nomo), ma è chiaramente riconducibile ad una forma principale; ad esempio "erbagio" diventa "albagio" (tessuto grossolano di lana), "canabulo" diventa "canapule" (frammento di fusto legnoso della canapa, con cui si facevano gli zolfanelli). Sono stati invece registrati sotto due diversi lemmi quelli che i dizionari tengono separati: si veda ad esempio "pasco"/"pascolo", "aumento"/"agumento"/"augumento", "iurisdizione"/"giurisdizione", "ricolta"/"raccolta", "radunata"/"ragunata", "merco"/"marchio", "mercante"/"mercatante", "cuoiame"/"corame", "cremisi"/"chermisi". "Bulletta" e "bolletta" sono invece due diversi lemmi in quanto attestano due diversi significati.

Sono state indicizzate nella forma attestata nei documenti alcune varianti locali, non registrate nei vocabolari: si veda "alia", variante di "ala" (rete da pesca); "istia", variante di "ischia" o "eschia" (varietà di quercia); "lavoreccia", sostantivo femminile che ha lo stesso significato di "lavoreccio" (terreno coltivato)[159]; "tramagliolo" per "tramaglio" (rete da pesca)[160].

Molto interessante è il termine "lebbio" attestato in un bando del 1604[161] (ristampato anche nel 1633 e tra il 1661 e il 1663), riguardante il territorio di Livorno, fino ai confini di Piombino: "non si possa far lebbi, né bruciare, né tagliare sorte alcuna di legname". Il termine è documentato anche nel testo di un bando del 1660, concernente i boschi della Magona[162]: "nessuno ardisca, o presuma far lebbi, né abbruciare, né tagliare in qualsivoglia modo sorte alcuna di legname". Il dizionario del Battaglia sotto "lebbio" recita: "termine botanico regionale per ebbio (erba della famiglia delle Caprifoliacee)". Ma tra gli altri esempi ne cita uno dal *Prodromo della corografia e della topografia fisica della Toscana* di Giovanni Targioni Tozzetti[163] ("1633 Proibizione de lebbi, e tagli di legne per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino"): il Targioni Tozzetti chiaramente ha visto l'edizione del 1633 del bando del 1604. D'altra parte il dizionario del Battaglia, sotto la voce "debbio" (voce

[159] Cfr. G. CASCIO PRATILLI, *Glossario della legislazione medicea sull'ambiente*, Firenze, Olschki, 1993.

[160] È attestato nel vocabolario del Fanfani, che però come unico esempio cita proprio uno dei due bandi, quello del 1732.

[161] Cfr. 1604.11.01.

[162] Cfr. 1660.12.01.

[163] Firenze, 1754, p. 126.

toscana e corsa di etimo incerto), che è definita "operazione con cui si riduce a coltura e si concima un terreno bruciandovi sterpi e stoppie", riporta un esempio simile, ma da un'altra opera del Targioni Tozzetti[164], che nelle sue "Riflessioni sopra i debbj" dice: "Ho veduto un Bando stampato e pubblicato nel 1604, che non si possa far debbj, né bruciare, né tagliare sorta alcuna di legname, per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino". Il Targioni Tozzetti in questo caso ha dunque corretto "lebbi" in "debbi". Il termine "debbio" lo incontriamo anche nel testo di altri due bandi del nostro *corpus*, uno del 1606[165] ("tagliare o far tagliare o danneggiare quercie grosse o quercioli piccoli e farnie o impedire che venghino innanzi né far debbij o abbruciamenti di dette Cerbaie"), e l'altro del 1726[166] ("ardisca o presuma abbruciare, o tagliare sorte alcuna di legname né dissodare, o far debbi in quei luoghi e terreni dove averà tagliato o farà tagliare la Magona"). Come si vede i contesti sono molto simili e quindi si può supporre che "lebbio" nel caso che ci interessa sia da correggere in "debbio", come d'altra parte aveva già fatto il Targioni Tozzetti.

Sono presenti nell'indice anche diversi termini non attestati dai vocabolari; si veda ad es. "appaltino", "birbonare", "penario" ("provvisione penaria"), "realetto" (moneta), "riappesciare", "ribandita" (sostantivo femminile), "rimoderazione", "rimondaiola" (attrezzo agricolo), "rovesciame" (tessuto di lana), "stamignone" (lana). Altri termini hanno nel contesto un significato diverso da quello risultante dai vocabolari: si veda ad es. "bolea", nome di un gioco di carte, "foresteria" ("nelle forestarie di marzo"), "soprastato" nel significato di "soppressata", "terzetto" (moneta), "zucchetta" (parte del maiale), e alcuni verbi legati alla lavorazione della lana come "diramare", "fiaccare" e "scappucciare". "Sbandita", sostantivo che nei vocabolari è attestato con il significato di "sottoporre alla condizione di bandita", in quanto composto da ex- con valore intensificativo, negli esempi registrati ha invece il significato di "liberare dalla condizione di bandita", in quanto ex- ha valore privativo-detrattivo.

164 Cfr. *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa*, t. III, Firenze, 1769, p. 197.

165 Cfr. 1606.11.01.

166 Cfr. 1726.07.01.

L'indice delle cose notevoli è strutturato diversamente dagli altri: per alcuni termini è stato creato un sotto-indice. In taluni casi abbiamo evidenziato il legame tra due vocaboli, registrandoli insieme, separati da una virgola: il primo termine è legato al secondo, nel testo, o come complemento oggetto o come complemento di specificazione. Si veda ad es. "argine, conservazione" (la conservazione dell'argine); "argine, danneggiare" (danneggiare l'argine). Questo sistema si rivela particolarmente utile per chi è interessato ad un solo aspetto della legislazione relativa ad un certo argomento: ad es. chi cerca una legge riguardo al fidare il bestiame andrà a consultare solo il documento che compare sotto "bestiame, fidare", senza essere costretto a controllare tutti i numerosi documenti riguardanti il bestiame.

Tutte le parole registrate dopo la virgola compaiono nell'indice anche come rinvio: ad es. "fidare, v. bestiame".

Taluni termini compaiono sia nell'indice primario, sia nel sotto-indice, in unione ad un altro termine: questa differenza di trattamento è dovuta al fatto che nel primo caso il termine ha un significato più generale ed assoluto, nel secondo ha un significato più specifico, dovuto proprio al suo legame con l'altro termine. Un rinvio segnala comunque che quel termine è registrato anche in un sotto-indice. Ad es. si veda "contrabbando", che oltre a comparire nell'indice in senso assoluto e generale è poi registrato in sotto-indice relativamente ad una serie di termini come "acquavite", "argento" etc. Si veda poi anche il caso di "alloggiare", che è registrato con il valore intransitivo di "prendere alloggio", ma anche con valore transitivo, e in questo caso è unito alle parole "bestia", "forestiero", "persona".

Nell'indice dei soggetti, invece, i documenti sono raggruppati in pochi grandi temi, che evidenziano quali materie, e in quale misura, siano state sottoposte a vincolo legislativo durante i due secoli di governo mediceo presi in esame. Il maggiore interesse per un argomento è certamente legato spesso a circostanze storiche: si veda ad esempio la legislazione sui ribelli all'epoca di Cosimo I, le leggi per l'approvvigionamento dei viveri durante le carestie alla fine del '500, i bandi di divieto di commercio in occasione delle epidemie di peste nei primi decenni del XVII secolo. Vi sono anche qui dei rinvii "vuoti": ad es. avendo raggruppato i documenti in una categoria "assistenza e beneficenza", sotto "beneficenza" c'è un rimando alla voce "assistenza e beneficenza".